La pronuncia in oggetto affronta il tema dei poteri attribuiti al sostituto del difensore ex art. 102 co. 2 c.p.p.: in particolare, la possibilità, per un difensore di fiducia non abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti superiori, di nominare un sostituto iscritto nell'albo speciale.

Questo il caso: il difensore di due indagati per un reato in materia d'immigrazione clandestina, non essendo abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, si avvaleva di un sostituto, iscritto nell'apposito albo, al fine di presentare ricorso contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Secondo i giudici remittenti, la sostituzione violerebbe le norme di cui agli artt. 97 e 102 c.p.p. nonché, nel caso di specie, l'art. 613 del codice di rito, laddove il diritto di farsi sostituire deve sempre essere esercitato «(...) *nel rispetto delle disposizioni che regolano i singoli istituti processuali* (...)».

Ad avviso della sezione remittente, questo comporterebbe, per il professionista carente di idonea abilitazione, l'impossibilità di svolgere la funzione difensiva nel procedimento davanti alla suprema Corte, nonché la facoltà "(...) *di nominare un proprio sostituto processuale per attività che non è abilitato a svolgere in proprio* (...)" .

La Corte di Cassazione demolisce il ragionamento della ordinanza di rimessione, sulla base di due elementi.

In primo luogo, la durata della sostituzione: per la sezione rimettente, il fatto che il sostituto agisca in vece del difensore principale, in forma dunque episodica, assume rilievo ove si consideri che il sostituito rimane comunque il *dominus* della difesa. Ed anche se la temporaneità è insita nel concetto stesso di sostituzione, non è più un elemento caratterizzante l'istituto: si consideri la stessa legge professionale forense, in base alla quale un avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti, depositando la delega presso l'ordine forense di appartenenza

Altro elemento considerato attiene alla portata della disposizione ex art. 102 co. 2 c.p.p., in virtù della quale "*il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore*".

Il disposto dell'art. 571 co. 3 c.p.p. attribuisce pacificamente al difensore dell'imputato il diritto all'impugnazione, inteso quale diritto proprio ed autonomo: l'impugnazione è da ritenersi utilmente proposta anche quando sia il difensore sostituto ad attivarsi in tal senso, poiché essa si aggiunge a quella del difensore titolare.

Così tratteggiato il panorama legislativo, la Corte giunge alla conclusione che la sussistenza in capo al difensore (seppur privo della legittimazione a ricorrere in cassazione per il mancato titolo abilitativo) di un autonomo diritto di impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato non cassazionista. E ciò

proprio in applicazione delle regole stabilite dall'art. 102 cod. proc. pen..

In questo modo, il difensore originario, di fiducia o d'ufficio che sia, trasmette al sostituto il diritto di impugnazione, non anche il limite soggettivo della mancanza d'iscrizione nell'albo speciale dei cassazionisti: detto altrimenti, si cede il diritto ma non la legittimazione a svolgere il ruolo di difensore davanti alle magistrature superiori.

Una simile interpretazione dell'art. 102 c.p.p. si traduce, in ultima analisi, in un vantaggio per l'imputato: la sostituzione evita all'imputato/indagato di procedere ad una nuova nomina in momenti "delicati" del processo ed inoltre, tra difensore principale e sostituto nominato esiste un legame, per cui il sostituto sarà portato a svolgere il compito affidatogli con diligenza ed il sostituito potrà esercitare un controllo sull'opera di quello.

Avv. F. Casu